

N. 00026/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00041/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2010, proposto da:

Centro Riciclo Vedelago S.r.l., in persona dell' Amministratore unico sig. Alessandro Mardegan, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Osele e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Calepina, n. 65

contro

- Comune di Trento, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Velia Maria Leone e Angela Colpi ed elettivamente domiciliato presso l' Avvocatura comunale in Trento, Via Calepina, n. 12;

- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Velia Maria Leone, Nicolò Pedrazzoli e Giuliana Fozzer ed elettivamente domiciliata presso l' Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15

nei confronti di

A2A S.p.A., Brescia, non costituita in giudizio

e con l'intervento di

*ad adiuvandum:*

Nimby Trentino Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Osele e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via Calepina, n. 65

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del bando di gara - concessione di lavori pubblici n. 154803 pubblicato sul sito del Comune di Trento il 29.12.2009 riguardante "l'affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D.Lgs. 163/2006 della concessione di lavori per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e gestione dell'impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero

energetico per rifiuti urbani (residui indifferenziati a valle della raccolta differenziata) e speciali assimilabili, avente una potenzialità massima di 103.000 tonnellate/anno e, comunque un carico termico massimo di 60 MW termici, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento, con le caratteristiche meglio specificate nello studio di fattibilità posto a base di gara, nel disciplinare di gara e negli ulteriori atti di gara pubblicati sul sito internet del Comune di Trento";

2) del disciplinare di gara - concessione di lavori pubblici pubblicato sul sito del Comune di Trento il 29.12.2009;

3) dello Studio di fattibilità e relativi allegati pubblicati sul sito del Comune di Trento il 29.12.2009;

4) della determinazione del 22.12.2009, prot. 4/44, a firma del Dirigente del Progetto "attività di supporto alla programmazione in campo ambientale e territoriale", avente per oggetto "D.Lgs 12.4.2006, n. 163, concessione di lavori per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili in loc. Ischia Podetti nel Comune di Trento - finanza di progetto - indizione";

5) della deliberazione della Giunta comunale prot. n. 2009/144166, n. 365 del 30.11.2009, per la fissazione degli indirizzi per la gara;

6) della deliberazione del Consiglio comunale n. 2009/128070, del 28.10.2009, ad oggetto "Ordine del giorno relativo al bando di gara e a disciplinare nonché allo studio di fattibilità impianto di combustione con recupero termico per rifiuti urbani e sociali";

7) della delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1730, di data 18.8.2006, recante l'approvazione del "Terzo aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti";

8) di tutti i documenti presupposti, atti endoprocedimentali, consequenziali e connessi, pur se non ancora acquisiti e acquisendi;

- nonché con condanna al risarcimento del danno da quantificare in corso di giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che è stato impugnato il bando di gara predisposto dal Comune di Trento per l'affidamento in concessione dei lavori di progettazione definitiva e esecutiva, realizzazione e gestione di un *“impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili”*, il relativo disciplinare, lo studio di fattibilità e la determinazione dirigenziale del 22.12.2009 di indizione della gara, oltre alla deliberazione della Giunta del Comune di Trento che ne ha fissato gli indirizzi;

- che è stata, altresì, impugnata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1730, del 18 agosto 2006, che ha approvato il terzo aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;

Ritenuto:

- che la ricorrente assume di operare dal 1997, ritirando e selezionando rifiuti urbani e assimilati provenienti da raccolte differenziate, oltre (dall'anno 2007) alla frazione secca residua dei RSU, dalla quale ottiene granulati a matrice plastica eterogenea da cedere poi a terzi;

- che, a sostegno dell'introdotta ricorso, ha denunciato plurimi profili di violazione di legge con riferimento alla direttiva 2004/18/CE, all'art. 68 del Codice dei contratti pubblici per l'assunta preclusione dalla partecipazione alla gara *de quo* di imprese con tecnologie diverse e alternative, all'art. 72 del testo unico provinciale in materia di tutela dell'ambiente, agli artt. 179 e ss. del Codice dell'ambiente e alle direttive comunitarie in materia di rifiuti, oltre ad eccesso di potere per errata rappresentazione dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà tra provvedimenti;

Considerato:

1. - che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, non pare che la decisione di realizzare il visto impianto di termovalorizzazione sia riferibile all'indetto bando ma che, all'opposto, risalga all'adozione da parte della Giunta provinciale nell'anno 2002 del secondo aggiornamento del piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;

- che tale originaria statuizione ha successivamente trovato conferma e precisazione con l'approvazione del terzo aggiornamento di detto piano, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 18 agosto 2006, n. 1730;

- che in quest'ultima occasione è stato escluso di dar corso alla realizzazione di nuove discariche sul territorio provinciale per i rifiuti urbani e che è stato contestualmente previsto che, per lo smaltimento del rifiuto residuo a valle delle raccolte differenziate, sia realizzato un unico impianto di termovalorizzazione in grado di trattare 102.946 t/anno, a fronte di una produzione di residuo per abitante stimata in 175 kg/anno, corrispondente ad una raccolta differenziata pari al 65%;

- che, successivamente, nel mese di dicembre 2006, il Legislatore provinciale, introducendo il comma *7 bis* all'art. 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente, ha affidato in via transitoria al Comune di Trento le *“attività di costruzione e di gestione dell'impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico”*;

- che, in dipendenza di quanto sopra esposto, il ricorso prodotto avverso il visto bando di gara, nonché gli atti ad esso connessi, pare dunque irricevibile per tardività nella parte in cui si appunta avverso la delibera della Giunta provinciale n. 1730 del 18 agosto 2006;

- che tale conclusione trova fondamento nella risalente consolidazione della detta deliberazione del 2006, a nulla valendo al riguardo l'odierna impugnazione, atteso che la scelta della tecnologia da impiegare, se del caso diversa da quella della combustione, è stata in quella sede definitivamente assunta;

- che, a tale stregua, i successivi atti adottati dal Comune di Trento in altro non si sono tradotti se non nel dare esecuzione all'opzione in quell'occasione prescelta, fatta propria dal Legislatore provinciale con il richiamato art. 72, comma 7 *bis*, del t.u. delle leggi provinciali in materia di ambiente;

2. - che, sotto altro profilo, il ricorso si manifesta comunque inammissibile per carenza di legittimazione e difetto di interesse ad agire, posto che la scelta siffattamente operata di indire una gara per l'aggiudicazione della progettazione e costruzione della struttura termodistruttiva in località Ischia Podetti, nonché per la successiva gestione di essa, si colloca nel quadro di un mercato rispetto al quale la società ricorrente è del tutto estranea, improponibile restando in sede d'impugnazione del bando e di ogni correlata statuizione ogni ulteriore approfondimento in ordine allo smaltimento di rifiuti diverso dalla loro combustione nel previsto impianto,

P.Q.M.

respinge la suindicata domanda incidentale di misura cautelare.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2010

IL SEGRETARIO